

COMUNE DI BARANZATE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15.12.2005 e successiva integrazione approvata con deliberazione n. 11 del 17.04.2007

Titolo I - Principi generali

Capo I - Principi e finalità fondanti l'autonomia del Comune di Baranzate

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Baranzate esercita la propria autonomia rappresentando la comunità locale, promuovendone lo sviluppo e la crescita, valorizzandone le risorse e le forme di cittadinanza attiva e assumendosi responsabilità di indirizzo e di governo in sintonia con la vocazione allo sviluppo ed alla solidarietà che rappresentano tratti storici specificatamente caratteristici del proprio tessuto civile.
2. Il Comune garantisce il rispetto, la salvaguardia e la promozione dei valori della Comunità locale e del patrimonio storico, culturale e religioso valorizzando al contempo il dialogo, il confronto e l'integrazione tra le diverse culture presenti sul territorio.
3. Il Comune, nel rispetto e a garanzia del pluralismo politico e sociale della Comunità e dei singoli cittadini, ne cura gli interessi generali, ne garantisce l'autonomia attraverso il presente statuto e attraverso l'esercizio di poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e ne favorisce la partecipazione alla vita pubblica e all'attività dell'amministrazione comunale.
4. Il Comune riconosce la famiglia quale ambito privilegiato di educazione e crescita della persona e determina, nel rispetto della normativa e delle competenze generali, opportune politiche economico-sociali di sostegno atte a favorirne la formazione e lo sviluppo e a sostenerne il ruolo sociale.
5. Il Comune, in linea con le radici solidaristiche della propria Comunità civile, si fa promotore, anche attraverso organismi sussidiari, della rimozione degli ostacoli che limitano la piena integrazione tra i cittadini, il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali ed il reale raggiungimento delle pari opportunità tra tutti i cittadini in tutte le espressioni della vita amministrativa.
6. Il Comune, con il concorso dei residenti, di quanti svolgono sul territorio la propria attività e delle formazioni sociali; promuove lo sviluppo economico e sociale del territorio, ed il raggiungimento di elevati livelli di qualità della vita, dando priorità alla

sicurezza, alla salute, alla qualità dei servizi, all'istruzione ed alla crescita economica, tutelando l'ambiente e l'ecosistema, favorendo la tutela e la ricerca del proprio patrimonio storico e culturale e operando al fine di garantire a ciascuno standard minimi di prestazioni sociali.

7. Il Comune favorisce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base di principi cooperativistici e di sussidiarietà sociale intesa come coinvolgimento, coordinamento e controllo delle forme associative che possono contribuire all'attuazione delle politiche dell'ente stesso.

8. Il Comune, consapevole dell'importanza di garantire a tutti pari possibilità di accesso alle risorse in qualunque periodo dell'esistenza della persona, promuove interventi di recupero delle forme di disagio e di svantaggio presenti sul territorio, avendo come centro di riferimento preferenziale delle proprie politiche attive il nucleo familiare.

9. Il Comune riconosce la primaria importanza delle realtà scolastiche e formative di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, presenti sul territorio al fine della crescita umana, culturale e professionale dei cittadini al fine di una integrazione progressiva, ampia ed armonica di tutta la popolazione.

In virtù di tale riconoscimento il Comune fornisce appoggio ai progetti volti a perseguire la crescita di tutta la popolazione e, compatibilmente con le proprie risorse e nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il diritto allo studio.

10. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in accordo con gli organismi preposti, favorisce la salute ed il benessere dei propri cittadini. Riconosce che l'assunzione delle sostanze psicoattive è dannoso per il compiuto sviluppo psicofisico della persona umana, e favorisce ogni azione pubblica e privata atta a prevenirne la diffusione e l'uso.

Art. 2 - Autonomia statutaria e normativa

1. L'autonomia normativa del comune di Baranzate si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dalla Costituzione che delinea anche l'ambito delle funzioni proprie dell'Ente, le potestà regolamentari, le modalità di intervento, secondo i principi di imparzialità, e di legalità, in materia di controlli e di potere sostitutivo.

2. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statutari dell'ordinamento comunale, secondo il principio della sussidiarietà normativa di cui all'art. 117 Cost. sesto comma, disciplina nelle materie di competenza del comune, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, siano esse proprie, attribuite, conferite o libere, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto e per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni, a tutela e garanzia dei diritti civili e sociali, disciplinati dalla legislazione statale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.

3. I regolamenti del comune di Baranzate sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che vengono adottati dalla

Giunta comunale nell'ambito dei criteri generali disciplinati dal Consiglio e nel rispetto dei principi dello statuto.

Art. 3 - Autonomia amministrativa. Attribuzioni

1. L'autonomia amministrativa del Comune di Baranzate , che si svolge secondo le finalità e limiti indicati nei precedenti articoli, persegue, anche progressivamente, esiti di innovazione qualitativa e tecnologica, di semplificazione, di efficienza, di abbattimento dei costi pubblici e di quelli sociali, di imprenditorialità pubblica, mirati a realizzare le condizioni più favorevoli per i destinatari dell' attività amministrativa del Comune.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma alla predisposizione di modelli amministrativi, operativi e gestionali, che sono finalizzati ai risultati di cui al precedente comma 1.

3. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso l'accertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.

4. Nella individuazione delle funzioni fondamentali del Comune di Baranzate, si terrà conto dell'esigenza di soddisfare i bisogni primari, delle caratteristiche peculiari della Comunità nonché dell'esercizio consolidato di talune funzioni.

5. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni amministrative del comune di Baranzate rientrano nei seguenti principali settori di intervento:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio e negli ambiti sovracomunali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento e raccolta ecocompatibile dei rifiuti
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale, dello sport e degli altri servizi urbani;
- g) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- h) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
- i) funzione sanzionatoria.

6. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

7. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

8. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite mediante apposito regolamento.

Art. 4 - Autonomia organizzativa. Controlli interni

1. L'autonomia organizzativa del Comune è esercitata nell'ambito delle norme fondamentali del presente Statuto e della Potestà regolamentare, di cui al precedente articolo 2.

2. L'organizzazione amministrativa è preordinata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative legittime dei cittadini, persegue modelli organizzativi e comunicativi, nonché di controllo interno, finalizzati alla verifica e alla misurazione dei risultati e della qualità dell'azione amministrativa, dell'esercizio delle funzioni e della produzione dei servizi, nonché del grado di soddisfacimento dei cittadini.

Art. 5 - Pianificazione strategica, concertazione

1. Il comune di Baranzate disciplina, organizza e realizza la propria attività, informandola al metodo e agli strumenti della pianificazione strategica, della programmazione e del coordinamento territoriale.

Art. 6 - Autonomia finanziaria e contabile. Controllo di gestione

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, compartecipa inoltre al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio, inoltre si avvale dei trasferimenti statali e regionali.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione.

3. La politica di bilancio si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.

4. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

6. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine determinato dalla legge.

7. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

8. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

9. Il regolamento di contabilità, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra l'altro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per l'adozione del controllo di gestione.

10. Attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti il Comune attua la revisione economica e finanziaria.

Art. 7 - Tratti identificativi del Comune

1. Il territorio del Comune di Baranzate risulta così censito presso il catasto dei terreni del Comune di Bollate:

- a) Foglio 57, mappali 2-4-da 16 a 25 compresi- 39-40-44-45-63-64-79-80-82-88-da 92 a 101 compresi;
- b) Foglio 58, mappali dall'1 al 238 compresi;
- c) Foglio 59, mappali dall'1 al 86 compresi;
- d) Foglio 60, mappali dall'1 al 38 compresi;
- e) Foglio 61, mappali da 1 a 192 compresi;
- f) Foglio 62, mappali dall'1 al 6, dal 17 a 21, da 25 a 28, da 32 a 40, da 43 a 48, 50, 51, da 53 a 57, compresi, 76-77-85-87-88;
- g) Foglio 63, mappali dall'1 al 147 compresi;
- h) Foglio 64, mappali dall'1 al 198 compresi;
- i) Foglio 65, mappali dall'1 al 551 compresi;
- j) Foglio 66, mappali dall'1 al 265 compresi;
- k) Foglio 67, mappali dall'1 al 203 compresi;
- l) Foglio 68, mappali dall'1 al 140 compresi;
- m) Foglio 69, mappali dall'1 al 74 compresi;
- n) Foglio 70, mappali dall'1 al 332 compresi.

Il territorio sopra descritto attraverso le particelle catastali che lo compongono risulta così avere una superficie di circa 278 ettari.

2. Il Comune confina a sud ovest con il comune di Milano, a nord con il comune di Bollate e ad est con il comune di Novate Milanese.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale.

4. Presso la sede del Comune si riuniscono la Giunta il Consiglio Comunale e le Commissioni. Qualora esigenze di diverso genere lo richiedano tali organismi potranno riunirsi anche in forma continuativa presso altre sedi.

5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone i cui usi sono disciplinati dal regolamento.

La riproduzione dello stemma al di fuori delle preposte attività della struttura comunale potrà avvenire solo previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 8- Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettività dei diritti di partecipazione, disciplinati dal presente statuto e dai successivi regolamenti, alle politiche locali da parte delle Comunità, nonché dei cittadini, singoli e associati, ai fini della rappresentanza degli interessi collettivi e del bene comune in tutti gli ambiti che coinvolgono l'agire quotidiano del cittadino sul territorio.

A tal fine il Comune può avvalersi di molteplici strumenti, con particolare riferimento a:

- a) sedute straordinarie "aperte" del Consiglio comunale;
- b) consultazione dei cittadini, anche attraverso l'indizione di assemblee pubbliche aventi finalità generali, ovvero specifiche e determinate;
- c) indagini e rilevazioni, anche sistematiche, di opinione e di apprezzamento della soddisfazione dei cittadini e degli utenti delle attività e dei servizi messi in essere dal comune;
- d) referendum abrogativi e consultivi;
- e) difensore civico
- f) pubblicità e informazione circa la propria attività e quella di tutti gli organismi sovracomunali;
- g) accesso agli atti.

2. I regolamenti, che disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione di cui al comma precedente, prevedono modalità e garanzie specifiche che consentono l'effettività della partecipazione, i tempi e le responsabilità di risposta degli organi del Comune.

3. Titolari dell'azione di partecipazione sono i residenti nel Comune e coloro che vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa o di studio.

4. Il Comune riconosce il ruolo delle istituzioni sia laiche che religiose le cui azioni da sempre concorrono al raggiungimento degli interessi collettivi ed al perseguimento del bene comune.

Titolo II - Ordinamento del Comune

Capo I - Organi Istituzionali

Art. 9 - Organi

1. Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione politico amministrativa dell'Ente. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne è il legale rappresentante e coordina la realizzazione del programma di governo sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. La Giunta collabora con il Sindaco per l'amministrazione del Comune e per la realizzazione del programma operando attraverso deliberazioni collegiali.
3. Per quanto non previsto dallo statuto in materia di organi di governo si attuano le norme statali vigenti in materia.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 10 - Competenze ed attribuzioni generali

1. Il Consiglio comunale è organo elettivo di rappresentanza democratica della Comunità.
2. Il Consiglio svolge compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è titolare delle funzioni attribuite dallo statuto e dalla legge statale nel rispetto dei dettami costituzionali.
3. Il Consiglio, nell'ambito della amministrazione comunale, ha autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata nel relativo regolamento. Il Presidente del Consiglio, organo di garanzia e di funzionamento dell'Assemblea, e la Conferenza dei Capigruppo concordano, con il Sindaco, in sede di formazione del bilancio annuale, una quota di risorse finanziarie e servizi, personale e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
4. le competenze del consiglio sono determinate dalla legge, in particolare ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) L'elezione del Difensore civico;
 - b) l'indizione dei referendum popolari;
 - c) la nomina degli organi e delle strutture amministrative di controllo e garanti dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione;
 - d) la stesura e l'approvazione degli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e dei regolamenti;
 - e) l'approvazione delle relazioni revisionali e programmatiche;
 - f) l'approvazione dei piani finanziari;

- g) l'approvazione di programmi e bilanci triennali e del piano delle opere pubbliche;
- h) l'approvazione dei bilanci annuali e triennali e le relative variazioni;
- i) l'approvazione dei conti consuntivi;
- j) l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici ed i programmi relativi alla loro attuazione;
- k) l'approvazione di convenzioni tra l'Ente e altre amministrazioni pubbliche o private;
- l) l'approvazione della disciplina generale in materia di tariffe e di fruizione di beni e servizi;
- m) l'approvazione di acquisizioni o alienazioni di beni immobili o qualunque variazione ad essi connessa che non siano già state definite in atti precedentemente assunti dal Consiglio stesso o che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.

5. Nel caso di nomine di competenza consiliare, al di fuori dei componenti, il Consiglio provvede alla preventiva acquisizione dei "curricula" dei candidati.

6. Un apposito regolamento, approvato, in prima votazione dai tre quarti dei consiglieri assegnati e in seconda e nelle successive, da tenersi in una diversa seduta, dalla maggioranza assoluta, disciplina tra l'altro, sulla base dei principi dello statuto:

- a) le funzioni del Presidente del consiglio comunale
- b) il funzionamento e l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale ;
- c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio comunale.
- d) le modalità per l'indizione dei referendum;
- e) le garanzie di effettività dei diritti di iniziativa, di cui all'articolo 11, dei singoli Consiglieri e dei diritti di accesso ai documenti e alle informazioni;
- f) la programmazione dell'attività consiliare e delle Commissioni, nonché il contingentamento e la temporizzazione degli interventi dei singoli Consiglieri e dei Gruppi consiliari su base di rappresentatività proporzionale;

7. Il numero legale per la validità delle sedute è assicurato dalla metà dei consiglieri assegnati al consiglio ed in seconda convocazione da un terzo dei consiglieri assegnati. ai fini del quorum richiesto, non viene computato il sindaco e le frazioni di punto percentuale si arrotondano per difetto.

Art. 11 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, che esercitano in piena libertà di opinione e di voto.

2. I consiglieri esercitano, singolarmente o in maniera congiunta, il diritto di iniziativa per promuovere e stimolare i compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio, in particolare mediante:

- a) proposte di norme regolamentari e di deliberazione;

- b) mozioni, ordini del giorno e sollecitazioni recanti proposte di azione della Giunta e del Sindaco;
- c) emendamenti alle proposte di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) interrogazioni volte a conoscere l'attività della Giunta, del Sindaco e degli uffici comunali.

3. I consiglieri possono proporre, prima della trattazione di un punto all'ordine del giorno, variazioni dell'ordine dei lavori consiliari, che vengono approvate con la maggioranza dei voti espressi.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge

5. I Consiglieri possono rendere nota la loro situazione patrimoniale, ai sensi della Legge 5.7.1982 n. 441, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. Il consigliere anziano è colui tra i consiglieri che, non essendo candidato a Sindaco, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. in caso di parità è consigliere anziano il maggiore di età.

7. Coerentemente con l'impegno assunto nei confronti degli elettori e a seguito del mandato da essi ricevuto la partecipazione alle sedute del Consiglio può considerarsi per il Consigliere un impegno di ordine morale. Pertanto l'assenza ad una adunanza deve essere giustificata e comunicata al Presidente in forma scritta entro l'adunanza successiva. La reiterata e ingiustificata assenza dai lavori del Consiglio costituisce, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento, causa di decadenza del Consigliere.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate personalmente o con delega redatta con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 38 del d.lgs. 267/2000 al protocollo dell'ente e da questi immediatamente assunte nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine del protocollo nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 12 - Sedute consiliari

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio e, comunque:
 - a) su richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati;
2. A seguito della richiesta di convocazione la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio concorda preventivamente con il Sindaco la data e l'ordine del giorno della seduta.

4. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri in forma scritta e al proprio domicilio almeno sei giorni prima della seduta.
5. In via d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di ventiquattro ore.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatti salvi i casi previsti dal regolamento
7. Quando ragioni di interesse generale lo giustifichino, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa del Presidente del Consiglio, o i un terzo dei Consiglieri assegnati, o del Sindaco. Si intendono per sedute aperte quelle in cui hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri ed ai membri di Giunta, anche i rappresentanti del territorio e i singoli cittadini. Queste sedute non hanno potere deliberante.
8. Quando i Consigli aperti si concludono con votazioni di documenti di indirizzo o ordini del giorno, l'espressione del voto è soggetta alle forme, modalità e condizioni previsti dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare per gli atti deliberativi.

Art. 13 - Sistemi di votazione

1. La volontà del Consiglio, salvo diverse disposizioni di legge, è espressa in forma palese con votazione per alzata di mano. Nel caso di introduzione del sistema del voto elettronico, questo viene disciplinato da apposita normativa regolamentare.
2. Il voto segreto è ammesso solamente quando si debba deliberare su questioni o esprimere valutazioni riguardanti persone, ivi comprese le nomine di competenza del Consiglio o la nomina degli organismi di rappresentanza e coordinamento del Consiglio stesso. Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati è possibile procedere alla votazione di qualunque delibera a scrutinio segreto.
3. Il voto per appello nominale può effettuarsi solo nei casi previsti dal regolamento.
4. Nei casi di nomina riservata alla minoranza, si procede con votazioni separate.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni del regolamento o della legge.

Art. 14 - Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio, nella prima seduta del proprio mandato, elegge, a scrutinio segreto, il Presidente scegliendolo tra i propri componenti.
2. La seduta di insediamento, convocata dal Sindaco, è presieduta dal consigliere anziano, che viene sostituito dal Presidente del Consiglio appena eletto.
3. Il Presidente del Consiglio viene eletto nei primi due scrutini a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, e negli eventuali scrutini successivi, a maggioranza

assoluta dei Consiglieri assegnati. Le due votazioni possono svolgersi nella stessa seduta.

4. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute, dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. E' garante delle prerogative di ogni Consigliere.

5. Competono al Presidente i poteri necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle discussioni e delle votazioni. Dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, valuta l'ammissibilità delle proposte di regolamento, di deliberazione, di mozione, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni e di altre proposte presentate al Consiglio.

6. Entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Sindaco deve convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

7. Il Consiglio, dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, procede con le modalità di cui al comma 3 alla elezione del Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o in assenza anche di quest'ultimo, al Consigliere anziano. Il Vice Presidente è rappresentante delle minoranze.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, sono organizzati in gruppi consiliari, che sono organismi del consiglio.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono lo stesso Gruppo Consiliare indipendentemente dal numero di Consiglieri eletti.

3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando anche la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo del gruppo cui intende aderire.

4. Per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare è necessaria la partecipazione di almeno due consiglieri. La costituzione di nuovi gruppi consiliari non è consentita nei sei mesi finali della legislatura.

5. Il singolo consigliere che non intende più far parte del gruppo consiliare in cui è stato eletto e non intende aderire ad alcuno dei gruppi già presenti in consiglio può entrare a far parte del Gruppo Misto dandone comunicazione scritta al presidente.

6. I gruppi consiliari devono nominare un capogruppo sulla base dei criteri previsti dal regolamento.

Art. 16 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di consultazione permanente del

Presidente del Consiglio.

2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i capigruppo consiliari, il presidente che la convoca e la presiede e il Vice Presidente del Consiglio.

3. Il "Gruppo Misto" deve nominare un proprio Capogruppo rappresentante in seno alla Conferenza dei capigruppo e per le attività di consiglio comunale. In assenza di tale nomina il Capogruppo viene stabilito sulla base dei criteri previsti dal regolamento.

3. Alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) organizzazione dei lavori del consiglio comunale;
- b) esame preliminare delle delibere di adesione a consorzi, enti, società, istituzioni;
- c) modifiche all'ordine del giorno;
- d) istruttorie relative agli statuti ed ai regolamenti rimessi alla competenza del consiglio comunale.

4. Ciascun Capogruppo può delegare temporaneamente un altro consigliere comunale a partecipare alla conferenza in vece propria dandone comunicazione scritta al Presidente o alla segreteria generale.

Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri in rappresentanza ponderata di tutti i Gruppi consiliari, vengono nominate dal Presidente del Consiglio su indicazione di tutti i Gruppi stessi. Le competenze di ciascuna Commissione sono deliberate dal Consiglio con l'atto istitutivo.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni redigenti, referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del regolamento. Alle riunioni delle Commissioni Permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati, il direttore generale dirigenti e funzionari comunali, tecnici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni sociali. Alle commissioni consiliari possono partecipare senza diritto di voto i componenti dell'esecutivo e i capigruppo consiliari.

3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio ad eccezione di specifici casi di urgenza normati dal regolamento..

4. Le modalità di voto e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento

5. Per l'esame di materie di complesso e generale rilievo, per indagini su specifiche questioni di interesse dell'Amministrazione può essere costituita dal Consiglio comunale una Commissione consultiva speciale oppure una Commissione di garanzia o di controllo oppure una Commissione speciale di indagine. Allo scadere del mandato la Commissione presenta al Consiglio una relazione delle attività svolte. La presidenza delle commissioni di garanzia o di controllo è riservata ad un consigliere di minoranza.

Non è possibile istituire nella stessa legislatura due commissioni aventi per oggetto il medesimo argomento. E' possibile istituire una sola delle commissioni oggetto del presente comma contemporaneamente.

6. La deliberazione consiliare di istituzione di Commissioni consultive speciali, di Commissioni speciali di indagine, di garanzia o di controllo, ne definisce funzioni, obiettivi e tempi di operatività, in conformità alle disposizioni del regolamento.

7. La delibera istitutiva precisa l'oggetto della commissione, le funzioni, gli obiettivi e la durata del mandato. allo scadere del mandato, il presidente illustra al consiglio una relazione delle attività svolte e delle conclusioni delle commissioni

8. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.

9. La convocazione e la direzione dei lavori di ciascuna commissione spetta al Presidente della medesima, che viene eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La prima convocazione di ciascuna commissione e la sua presidenza sino all'elezione del Presidente competono al Presidente del Consiglio. Per la validità delle sedute delle Commissioni consiliari, è richiesta la presenza della maggioranza dei voti rappresentati e della metà dei componenti la Commissione.

Art. 18 - Indennità

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Commissioni consiliari permanenti e speciali e conferenza dei capigruppo.

Art. 19 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, e di assistenza. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono svolte dal vice segretario.

2. Per ogni seduta è redatto il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal segretario e dal Presidente del Consiglio Comunale. Il verbale è a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria generale dal giorno della pubblicazione delle delibere consiliari di cui è composto.

3. Per ogni seduta è redatto il resoconto consistente nella trascrizione integrale della discussione registrata in sede di adunanza e l'esito della votazione. Nei casi in cui la registrazione non sia possibile la trascrizione verrà riportata a cura del Segretario in forma riassuntiva. La trascrizione della registrazione, che comprende i soli interventi orali, è trasmessa ai capigruppo e viene iscritta all'ordine del giorno di uno dei consigli successivi per la sua presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Capo III - La Giunta

Art. 20 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile da un minimo di 4 ed un massimo di 7, di cui uno con la qualifica di Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco in rapporto alle necessità gestionali dell'Ente.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio in numero massimo di due tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo e attestate nel corrispondente documento da allegare all'atto programmatico.
3. Il Sindaco può revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Le dimissioni degli assessori sono depositate in forma scritta al protocollo dell'Ente e indirizzate al Sindaco, che le comunica al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 21 - Competenze della Giunta e degli Assessori

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, arrotondati per eccesso.
2. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta esercita le funzioni di attuazione del programma di Governo del Comune.
4. Fatta salva la collegialità delle decisioni della Giunta, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con provvedimento che viene comunicato al Consiglio, contestualmente alla presentazione del documento programmatico di governo., o nella seduta successiva alla data del provvedimento.

Art. 22 - Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Sindaco o dall'Assessore che lo sostituisce ai sensi dell'art. 20 comma 10 dello statuto.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.
5. I verbali delle sedute della Giunta e le deliberazioni che la stessa adotta sono redatti dal Segretario Generale e da lui sottoscritte unitamente al Sindaco.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica a seguito di "mozione di sfiducia" approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia è presentata presso l'ufficio protocollo generale, è trasmessa personalmente ad ogni Consigliere e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo IV - Il Sindaco

Art. 24 - Competenze e attribuzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini del comune con suffragio universale e diretto, secondo le norme vigenti. E' componente del Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta l'Amministrazione comunale, nomina i componenti della Giunta e, tra questi, il Vice Sindaco.
3. Spetta al Sindaco, altresì:
 - a. delegare propri compiti a singoli assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile;
 - b. esercitare il potere di revoca della delega ovvero di sostituzione o di surroga con atto motivato;
 - c. avocare a sé o alla Giunta questioni o adozione di specifici atti attribuiti o delegati agli assessori dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile;
 - d. promuovere, dirigere e coordinare l'attività degli Assessori;
4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti comunali.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Il Sindaco può delegare ad uno o più consiglieri comunali l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza, inerenti attività o servizi specifici e determinati nel tempo. La nomina è comunicata entro venti giorni al Consiglio. Il trattamento economico del consigliere delegato è stabilito dal regolamento.

7. Nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità.

8. Nomina e revoca il Segretario Generale.

9. Nomina e revoca il Direttore Generale.

10. In caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni dal Vice Sindaco o nel caso di impedimento di questi, dall'Assessore più anziano di età fatta salva la nomina e la revoca dei componenti la Giunta.

11. Le sostituzioni di cui al capoverso precedente hanno termine con la cessazione dell'assenza, dell'impedimento, della sospensione dei titolari.

12. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.

13. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente anche nei giudizi in cui il Comune è parte.

14. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente, per mezzo di delega generale nelle materie di competenza dirigenziale, sottoscritta dal Sindaco.

15. Il Sindaco può sempre avocare a sé l'esercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un assessore.

16. Il Sindaco può, d'intesa con la Giunta, attribuire poteri di indirizzo che il delegato rappresentante in giudizio si impegna a osservare.

Art. 25- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, i quali rimangono in carica sino alla nomina del Commissario, di cui al successivo comma 2.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dal precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Sino alla nomina del Commissario, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Sindaco e della Giunta e la nomina di un Commissario, per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina.

Titolo III - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Capo I - Organi di Gestione

Art. 26 - Individuazione degli organi di gestione e loro competenze

1. Sono organi di gestione dell'Ente il Segretario Generale, il Direttore, se nominato, ed i Dirigenti o facenti funzione.

2. Agli organi di gestione spetta l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e dei relativi risultati.

Art. 27 – Struttura di gestione

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi sono oggetto dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 28 – Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco.

2. Se non è nominato il Direttore, il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi.

3. In ogni caso, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio anche per la relativa verbalizzazione e certificazione delle decisioni assunte dagli organi, roga i contratti dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.

4. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario, nominato tra i funzionari dell'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 29 – Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. L'individuazione delle modalità, le funzioni ed i requisiti di nomina e revoca del Vice-Segretario quale figura coadiuvante o sostitutiva a tempo determinato del Segretario comunale sono demandate al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30 – Il Direttore Generale

1. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000 il Sindaco può conferire e revocare le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 267/2000, qualora il Sindaco non intenda conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale, è possibile stipulare convenzioni con qualche Comune affinché le popolazioni residenti, assommate, raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso sarà possibile procedere alla nomina di un Direttore Generale diverso dalla persona del Segretario Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 31 – Competenze del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza nella gestione del personale e dei procedimenti.
2. Compete al Direttore Generale la predisposizione del Piano Dettagliato di Obiettivi previsto dalle norme in materia, nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, tutti i dirigenti dell'Ente o i funzionari responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa ad eccezione del Segretario Generale.
4. La durata delle funzioni di Direttore Generale non può eccedere quelle del mandato del Sindaco.
5. Tali funzioni possono essere revocate dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
6. I compiti del Direttore possono riguardare sia il coordinamento degli uffici preordinati all'attuazione del programma di Governo, sia il funzionamento del complesso della struttura amministrativa ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei singoli dirigenti in via sostitutiva. In quest'ultimo caso secondo i criteri generali e specifici stabiliti dal regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e servizi.

Art. 32 – Dirigenti

1. I Dirigenti hanno compiti di gestione e rispondono al Segretario Generale o al Direttore Generale.
2. Al Dirigente, sono attribuite le funzioni di iniziativa, direzione, pianificazione, coordinamento, controllo, sulla base dei principi disciplinati dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Uffici e di funzionamento dei Servizi.
3. In particolare è tra le competenze del Dirigente:
 - a. la direzione della Struttura cui risulta preposto e l'organizzazione delle risorse;
 - b. l'acquisizione delle priorità stabilite per la realizzazione del programma di governo, la pianificazione degli obiettivi e dei tempi e dei metodi di realizzazione;
 - c. l'adozione degli atti di gestione;
 - d. l'emanazione di provvedimenti di rilevanza esterna, secondo le direttive ricevute;
 - e. la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara ;
 - f. la stipula dei contratti, secondo le indicazioni relative ai fini, agli oggetti e alle modalità di scelta dei contraenti fissate nella preventiva "apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa";
 - g. il coordinamento, nell'ambito del Settore o Servizio di assegnazione, dell'istruttoria delle pratiche;
 - h. il controllo e l'attestazione della regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione. Al Dirigente responsabile del Settore Finanziario attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa;
 - i. il Dirigente partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne. Per queste ultime è necessaria l'autorizzazione della Giunta.
 - l. gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livelli dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 33 – Conferenza dei Funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di Settori e Servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Responsabili dei Servizi, presieduta e diretta dal Segretario Generale/ Direttore Generale.
2. La Conferenza svolge funzioni di verifica dell'attività dell'Ente demandata alla

struttura amministrativa, di confronto sulle questioni generali di organizzazione e sull'uso, l'introduzione e lo studio di nuove modalità e strumenti di azione e per la razionalizzazione di quelli esistenti.

3. La Conferenza tratta gli argomenti che interessano il buon andamento degli uffici e dei servizi e costituisce momento di incontro e confronto per la risoluzione dei problemi che emergono nella gestione dell'Ente.

Art. 34 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

4. Le determinazioni dei dirigenti sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuata dal responsabile del servizio finanziario.

3. contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta vengono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

4.a cadenza quindicinale gli uffici predispongono un prospetto riassuntivo delle determinazioni dirigenziali e lo trasmettono ai capigruppo.

Art. 35 – Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due preferenze. Sempre il Consiglio elegge, con distinta votazione, il Presidente del Collegio dei revisori.

2. I Revisori dei Conti svolgono le seguenti funzioni:

- a. attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti ;
- b. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite agli organi del comune tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a

motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

- c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e. referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f. verifiche di cassa.

3. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle sedute del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può comunque partecipare alle sedute del Consiglio e, ove richiesto, della Giunta. A tal fine vengono ad esso comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre al Collegio dei Revisori sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

4. Il Collegio dei Revisori è dotato, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

5. I singoli componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. In ogni caso, i Revisori dei Conti possono partecipare su richiesta del consiglio, alle riunioni del consiglio stesso per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza. In particolare, essi sono tenuti ad intervenire:

- a. durante la discussione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo;
- b. per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c. per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d. per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I Componenti il Collegio dei Revisori possono essere ammessi alle sedute di Giunta per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione di loro competenza.

8. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio dei Revisori dei Conti, nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l'Ufficio stesso, gli organi di governo e quelli di gestione.

9. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti della Giunta comunale.

10. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario generale e dai dipendenti del comune.

11. I componenti del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del comune.

Capo II - Servizi Pubblici Comunali

Art. 36 – Tipologie dei servizi pubblici comunali

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici del comune si distinguono a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza industriale, ovvero di servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

Art. 37 – Servizi pubblici a rilevanza industriale

1. I servizi pubblici del comune aventi rilevanza industriale sono individuati dal regolamento governativo, di cui all'articolo 35, comma 16, della legge 23 dicembre 2001 n. 448 e sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.

Art. 38 – Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. I servizi pubblici del comune privi di rilevanza industriale, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori, possono essere gestiti direttamente oppure mediante affidamento diretto.

2. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dal comune, regolate dal codice civile.

3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso comune.

5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, osservando le modalità stabilite dalle normative di settore.

6. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 39 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali i quali necessitano di autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto che ne disciplina l'organizzazione e l'attività, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. L'atto di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione del personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati di gestione.

3. Gli indirizzi sono approvati dal Consiglio al momento della costituzione e vengono aggiornati in sede di approvazione del bilancio preventivo; i risultati sono verificati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Istituzione che annualmente viene presentato al Consiglio.

Art. 40 – Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale.

Art. 41 – Ordinamento e funzionamento delle Istituzioni e delle Aziende speciali

1. Sono organi delle istituzioni delle Aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto, l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali; quelli delle Istituzioni dagli atti costitutivi e dai regolamenti comunali.

Art. 42 – Società a prevalente capitale pubblico

1. Negli statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere

previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il comune.

2. In conformità alla legge, il comune può assumere partecipazioni, anche minoritarie, nelle società di capitali.

Art. 43 – Nomina e revoca degli Amministratori di Enti, Aziende e Istituzioni

1. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dalla Giunta su proposta del Consiglio Comunale, in numero non superiore a tre o cinque. Almeno un terzo degli amministratori deve essere espressione della minoranza del Consiglio Comunale.

2. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni debbono aver maturato per esperienza professionale, per incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati, per cariche rappresentative precedentemente ricoperte capacità adeguate alla gestione del servizio, o dei servizi, cui l'Azienda Speciale/Istituzione è preposta.

3. Le proposte di cui al primo comma devono essere presentate al Segretario del Comune entro dieci giorni dalla data della comunicazione di apertura delle procedure di nomina.

4. Non possono essere nominati coloro che rivestono la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale e coloro che non posseggono i requisiti per essere eletti alle suddette cariche. In caso di Aziende consorziali il divieto di nomina di consiglieri comunali è esteso a tutti i consiglieri dei comuni consorziati. Non possono essere nominati parenti fino al secondo grado di Sindaco ed Assessori in carica. Il consigliere di amministrazione che successivamente alla propria nomina si venisse a trovare in una delle precedenti situazioni di incompatibilità deve esercitare l'opzione su una delle cariche entro dieci giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine decade dalla propria carica in consiglio di amministrazione e si procede alla sua sostituzione secondo le procedure dei precedenti commi.

5. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.

6. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente svolgono le funzioni sino alla nomina dei loro successori, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato prima della scadenza per motivi attinenti al carattere insoddisfacente della gestione e dei risultati, ovvero a causa della persistente violazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, su motivata decisione della Giunta, che informerà il Consiglio, contestualmente alla comunicazione delle nomine dei nuovi amministratori.

7. La cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. La nomina dei Direttori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.

Art. 44 – Gestione associata delle funzioni e dei servizi

1. Il comune, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando rapporti con gli Enti locali territoriali, nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

2. Possono essere stipulate, a tali fini, convenzioni e costituite forme gestionali associate.

Titolo IV - Istituti e diritti di partecipazione

Capo I - Modalità di partecipazione

Art. 45 – Regolamenti dei diritti di informazione e degli istituti di partecipazione e di iniziativa dei cittadini

1. I regolamenti disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione della comunità alle scelte dell'Amministrazione comunale al fine di renderne effettivo l'esercizio, rimuovendo nel contempo gli ostacoli che, anche di fatto, ne impediscono la realizzazione.

2. Tutti coloro che ai sensi dell'Art.1 comma 6 del presente Statuto sono titolari dell'azione di rappresentanza hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.

3. Le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposite norme regolamentari.

4. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

5. Il Regolamento, in accordo con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi provinciali, stabilirà i criteri per l'individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento

Art. 46 – Consigli comunali aperti

1. La consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori o organismi della

comunità locale può essere assicurata mediante Consigli comunali aperti, nel corso dei quali sono esaminate o presentate proposte di programmi, progetti, e altre iniziative di interesse generale e specifico per la Comunità locale.

2.I Consigli comunali aperti, convocati e presieduti dal Presidente del Consiglio, prevedono l'intervento attivo dei cittadini e non possono terminare con deliberazioni.

La partecipazione al Consiglio comunale aperto è consentita ai cittadini ed ai rappresentanti del territorio nel rispetto dell'ordine dei lavori comunicato all'inizio dell'assemblea dal Presidente del Consiglio.

3.il numero e le modalità di svolgimento dei Consigli comunali aperti, che non possono aver luogo nei periodi di indizione dei comizi elettorali comunali, provinciali, regionali e nazionali, sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 47 – Difensore civico

1.L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del "Difensore Civico" avente la funzione essenziale di vigilare sull'imparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.

2.Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con una maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, a scrutinio segreto e secondo le modalità previste dal regolamento, dal Consiglio, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capigruppo, previa ricerca pubblicizzata.

3.Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere designato per un massimo di due mandati consecutivi.

4.Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato;
- b) per dimissioni od impedimenti gravi;
- c) quando il Consiglio, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca motivata.

5.Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.

6.Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al Sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
- b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
- c) sollecita il Consiglio, la Giunta o il Sindaco ad assumere i provvedimenti di competenza.

7.Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio sui risultati della propria attività, formulando anche proposte di miglioramento organizzativo e comunicativo nei rapporti con i cittadini e le imprese, e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.

8.L'accesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dell'Amministrazione è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei consiglieri comunali.

9.Il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, che debbono assicurarne l'indipendenza di giudizio.

10.Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio.

11.Le spese relative all'Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio del comune che provvede anche alle necessarie dotazioni.

Art. 48 – Referendum

1.puo' essere promosso Referendum consultivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale.

2.Il Referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale e dai cittadini elettori nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3.La deliberazione consiliare con la quale viene indetto il Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 49 – Modalità e procedure di iniziativa e indizione del Referendum

1.Il regolamento stabilisce le procedure per la indizione dei Referendum.

2.Il regolamento stabilisce:

a)le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei Referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b)le modalità attraverso le quali il Consiglio valuta i presupposti di ammissibilità;

c)i termini entro i quali il Sindaco indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.

3.L'indizione del Referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che sussistano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4.Le consultazioni e i Referendum non possono avere luogo in coincidenza con i periodi di indizioni dei comizi per operazioni elettorali o referendarie di livello provinciale, regionale o nazionale.

5.La consultazione referendaria viene sospesa nel caso in cui il Consiglio deliberi

secondo gli obiettivi dell'istanza di Referendum.

Art. 50 – Argomenti non sottoponibili a referendum

1. Non possono costituire oggetto di Referendum:

- a) bilanci, tributi, espropriazioni, appalti;
- b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del Personale comunale;
- c) regolamenti interni;
- d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
- e) atti dovuti in forza di legge;
- f) garanzie democratiche, diritti civili e delle minoranze.

2. Il Consiglio, in caso di parere non favorevole espresso sulla non ammissione della richiesta di referendum da parte della struttura amministrativa competente, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in relazione alla ammissibilità del Referendum, in conformità dello statuto e del regolamento comunali.

Titolo V - Epilogo

Capo I - Norme finali e transitorie

Art. 51 – Regolamenti

1. Il comune, nell'esercizio della potestà normativa generale, di cui all'art. 117, c. 6, della Costituzione, approva i propri regolamenti che costituiscono integrazione e appendice operativa al presente Statuto.

2. Ciascun regolamento, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio, è approvato dal Consiglio; l'iniziativa e la proposta spettano alla Giunta, al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri. Entra in vigore nel momento in cui la relativa delibera di approvazione diviene esecutiva.

3. Il Consiglio approva i regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche entrano in vigore al momento in cui la relativa delibera diviene esecutiva.

Art. 52 – Approvazioni e modifiche dello Statuto

1. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal Consiglio dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima votazione e, a distanza non inferiore a 30 giorni, dalla maggioranza assoluta in due successive votazioni.

2. Dopo l'approvazione del Consiglio, lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella

raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 53 – Elezione del Presidente del Consiglio e costituzione delle commissioni

1. Per la legislatura in corso al momento dell'approvazione del seguente Statuto l'elezione del Presidente del Consiglio comunale e la nomina delle commissioni si svolgono nella prima seduta di Consiglio successiva all'approvazione dello Statuto stesso secondo le modalità di cui agli Artt. 14 e 17.

Art. 54 – Incompatibilità

1. Le norme relative all'incompatibilità si applicano per le nomine a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I consiglieri comunali o i membri di consigli di amministrazione che all'entrata in vigore del presente Statuto si vengono a trovare in una delle situazioni di incompatibilità normate dal presente Statuto non sono tenuti alla rimozione delle suddette incompatibilità qualora esse non siano precedentemente normate da Statuto o regolamento di altro Ente o Azienda.